

**Proponente: 38.B**  
**Proposta: 2019/187**  
**del 28/01/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 117**  
**del 28/01/2019**

**GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT**

**Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** CONCESSIONE D'USO A WIND TRE S.P.A. DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA PALLADIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITÀ CADE' A REGGIO EMILIA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 22/12/2017 n. 193 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e dei relativi allegati, depositati in data **21/12/2018**;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2019;
- è stato differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.
- in data 27/04/2018, con atto n. 55202 di PG, il Sindaco ha provveduto alla attribuzione dell'incarico dirigenziale ad interim al Dr. Roberto Montagnani della responsabilità di direzione del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/05/2018;

Considerato che:

- la società WIND TRE S.p.A., società con Socio Unico, Direzione e Coordinamento di VIP-CKH Luxembourg S.à r.l., con sede legale in Rho (Milano), Largo Metropolitana, 5, capitale sociale Euro 474.303.795,00 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Lodi n. 02517580920, P. IVA 13378520152 è licenziataria del servizio pubblico di telecomunicazioni e pertanto è tenuta a garantire la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità e a rispettare gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali garantendo all'utenza un servizio gratuito di chiamata di emergenza;
- la società WIND TRE S.p.A., società con Socio Unico, Direzione e Coordinamento di VIP-CKH Luxembourg S.à r.l., nel rispetto degli impegni prefissati dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e, nell'ambito del programma di copertura radioelettrica del territorio nazionale, in data 08 ottobre 2018 (ns prot. PG 126400 del 08/10/2018) presentava una istanza di autorizzazione a costruire una nuova infrastruttura di Stazione Radio Base per le reti di comunicazione elettroniche mobili UMTS/LTE da ubicare nel Comune di Reggio Emilia in un'area sita in via Andrea Palladio c/o il Cimitero comunale della frazione di Cade', censita al Catasto terreni dello stesso Comune al foglio 33 (SE), mappale A (codice sito RE167\_CADE');

Dato atto che:

- il Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. N. 259/2003) stabilisce che l'installazione di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili con tecnologia UMTS od altre è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione dell'ente locale territorialmente interessato, in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria, previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i.;
- l'area in oggetto risulta classificata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) come *AAP – Ambiti agricoli periurbani* (art. 4.7 – art. 5.9), dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente come *Area per attrezzature e spazi collettivi e per servizi generali esistenti – zone per parcheggi pubblici* (art. 3.1.2) e dal Regolamento Urbanistico

Edilizio (RUE) adottato con Deliberazione di CC n. 115 del 12/11/2018 come *Attrezzature e spazi collettivi di livello comunale* (art. 16a);

Visti:

- la valutazione tecnica effettuata da ARPA Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia Romagna-Sezione Provinciale di Reggio Emilia, la quale indica che l'impianto in oggetto rispetta la vigente normativa in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, ma rammenta che l'impianto crea vincoli all'usabilità del territorio circostante ed in particolare all'altezza di edificazione.
- il parere favorevole espresso con nota del 09/11/2018 dall'AUSL di Reggio Emilia – Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- il parere favorevole del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana del 26/11/2018 il quale valuta che l'insediamento di una stazione radio base (SRB) nell'area in oggetto risulta urbanisticamente conforme con lo specifico art. 3.4.6 del RUE vigente e del Capo IV – art. 8 del Regolamento Edilizio;
- la richiesta dell'Ufficio Antisismica del 28/11/2018 di integrare l'istanza con la documentazione attinente la riduzione del rischio sismico, mancando la relazione tecnica e gli elaborati grafici dello schema strutturale con le dimensioni di massima, necessari per il rilascio del titolo abilitativo;

Rilevato che:

- il Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare, con mail del 10/04/2018 si mostrava favorevole al rilascio della concessione alle nuove condizioni economiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale PG n. 22717/320 del 23/12/2011;
- in data 19/12/2018, dopo adeguamenti alla bozza di contratto pervenuta da Wind Tre S.p.A. in data 10/04/2018, si è giunti alla stesura definitiva del disciplinare contrattuale;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla stipula del contratto in oggetto ai patti e condizioni riportati dettagliatamente nel dispositivo;

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento per le Procedure di Gestione del Patrimonio Immobiliare;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di rilasciare la concessione a favore della Società WIND TRE S.p.A., società con Socio Unico, Direzione e Coordinamento di VIP-CKH Luxembourg S.à r.l., con sede legale in Rho (Milano), Largo Metropolitana, 5, capitale sociale Euro 474.303.795,00 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Lodi n. 02517580920, P. IVA 13378520152, avente ad oggetto un'area di 36,00 mq ca., posta a Reggio Emilia, in via Andrea Palladio presso il Cimitero comunale della frazione di Cade', censita al Catasto terreni dello stesso Comune al foglio 33 (SE), mappale A, non identificabile con

autonomi riferimenti catastali e pertanto meglio individuata sulle planimetrie parti integranti del presente atto allegate con lettere "A" e "B" al fine di alloggiare una Stazione Radio Base per la telefonia cellulare comprensiva di palo/stazione ed apparati, posizionata su palo unico (Codice sito RE167\_CADE'), ai patti e condizioni di seguito riportati:

### **CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

**Il COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente)**, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal Dr. Roberto Montagnani, nato a Reggio Emilia (RE) il 20/09/1966 (Codice Fiscale MNTRRT66P20H223H), in qualità di dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 55202 del 27/04/2018, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

#### **Concede in uso**

a **Wind Tre S.p.A.** con Socio Unico, Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l., con sede legale in Largo Metropolitana,5 – 20017 Rho (MI), capitale sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, Reg. Imp/C.F. 02517580920, Partita IVA: 13378520152, RAEE IT08020000002813, in persona del suo procuratore Sig. Carminati Umberto nato a Milano il 13 aprile 1971, che agisce in virtù della procura Rep. n. 18164/5827 del 14 novembre 2017 per atto del Dr. Luca Bollini notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima, **di seguito indicata come "Ditta Concessionaria" o "Wind Tre"**,

**l'immobile di seguito descritto ai seguenti patti e condizioni:**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Area presso parcheggio comunale di superficie di 36,00 mq per stazione radio base, sita in via Andrea Palladio c/o cimitero comunale, località Cadé a Reggio Emilia, rappresentata in mappa catastale dello stesso Comune quale porzione del mappale A al Foglio 33 (SE), e meglio individuata sulle planimetrie parte integrante del presente atto allegate con lettere "A" e "B", al fine di alloggiare una Stazione Radio Base per la telefonia cellulare (**Codice sito RE167\_CADE'**).

#### **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 01/02/2019 con scadenza il 31/01/2028. È escluso il rinnovo tacito alla scadenza, pertanto l'eventuale prosecuzione del rapporto avverrà esclusivamente a seguito della stipulazione di nuovo accordo tra le parti.
2. Alla Ditta Concessionaria è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato, in qualsiasi momento, esercitabile con preavviso di 3 (tre) mesi da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.
3. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo dell'immobile per finalità diverse di interesse pubblico e/o per gravi comprovati motivi, comunque a suo giudizio insindacabile, il Comune potrà revocare in qualunque momento la concessione mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di 6 (sei) mesi. In questo caso i competenti Servizi del Comune si impegnano a ricercare una soluzione alternativa per il riposizionamento dell'antenna, limitatamente agli immobili di proprietà dell'Ente disponibili in prossimità del medesimo sito.
4. Nel caso in cui gli impianti installati e le emissioni radio non risultino conformi a quanto autorizzato, a seguito di accertamenti effettuati a cura degli organi competenti preposti ad attività di vigilanza e controllo in materia, anche a seguito di sopravvenute modifiche normative, la Ditta Concessionaria si obbliga ad eseguire gli interventi necessari per riportare gli impianti alla dovuta condizione di conformità normativa nel più breve tempo possibile, comunque entro i tempi comunicati dagli Enti preposti al controllo.

#### **ART. 3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

1. La Ditta Concessionaria si impegna a pagare il canone annuo di Euro 7.000,00 (fuori campo IVA) da versare in 2 rate semestrali anticipate di Euro 3.500,00 cadauna, su richiesta del Comune. La rata sarà da pagarsi su IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263 intestato al Comune di Reggio Emilia presso la Tesoreria comunale.

La 1° rata sarà di Euro 2.916,66 per il periodo dal 01/02 al 30/06/2019.

2. A decorrere dal 2° anno il canone sarà poi aggiornato annualmente al 100% delle variazioni positive accertate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Quale base di calcolo sarà assunta la variazione percentuale rispetto all'anno precedente dell'indice ISTAT del mese antecedente a quello di decorrenza del contratto. Le parti convengono infine che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza necessità di richiesta preventiva da parte del Comune.
3. È espressamente vietato, ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto.

#### ART. 4 - USO DELL'IMMOBILE

1. L'area oggetto della presente concessione sarà adibita dalla Ditta Concessionaria alla installazione/mantenimento di una Stazione Radio Base per l'esercizio della Telefonia Mobile, comprensiva di strutture, antenne e apparati, il tutto finalizzato alla gestione del pubblico servizio di telecomunicazioni.
2. La Ditta Concessionaria è autorizzata a posizionare/mantenere sul perimetro dell'area oggetto della presente concessione una recinzione metallica con relativo cancello chiuso con lucchetto o altro meccanismo di chiusura, è inoltre autorizzata ad eseguire tutte le opere di protezione agli impianti tecnici che riterranno opportune (es. sistemi d'allarme, ecc.), il tutto a propria cura e spese per l'intera durata della concessione.
3. Il Comune concedente non è responsabile della custodia dell'area oggetto del presente contratto e degli impianti installati, pertanto la Ditta Concessionaria lo esonera espressamente da ogni tipo di coinvolgimento per danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli da fatti dolosi o colposi causati da proprio personale, da personale di sorveglianza o da terzi e ugualmente per furti con o senza scasso, incendi, atti vandalici o quant'altro che non derivino da colpa o dolo del Comune stesso.
4. La Ditta Concessionaria, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori per rendere e mantenere idonea l'area oggetto della presente scrittura allo scopo per cui viene concessa; a tal fine dichiara che gli impianti sono stati realizzati e verranno mantenuti in piena conformità a tutte le vigenti normative in materia, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia della salute pubblica in materia di emissioni elettromagnetiche e/o relativo inquinamento.
5. La Ditta Concessionaria si impegna a consentire ad altri Soggetti Gestori, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, l'installazione di antenne e/o impianti sulla stessa struttura/palo esistente in sito, qualora non sussistano impedimenti di carattere tecnico-funzionale.

#### ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ONERI ACCESSORI

1. La Ditta Concessionaria si impegna fin da ora e per tutta la durata del contratto, ad eseguire a proprie spese la regolare e continua manutenzione dell'area oggetto del presente contratto e rinuncia espressamente a qualsiasi rimborso, indennità, interesse per le spese manutentive sostenute e per interventi di innovazione o miglioria eseguiti a qualsiasi titolo sull'area oggetto di concessione.
2. Il Comune garantisce alla Ditta Concessionaria l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni all'immobile locato. La Ditta Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti

legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico).

3. Considerato il posizionamento della stazione radio base, la Ditta Concessionaria dovrà segnalare preventivamente ai competenti uffici comunali l'esecuzione di interventi manutentivi di carattere straordinario che assumessero rilevanza ai fini della pubblica sicurezza (cantieramenti, limitazioni alla viabilità, ecc.).
4. La Ditta Concessionaria si impegna a realizzare e mantenere allacciamenti autonomi (energie elettrica e quant'altro necessario per il funzionamento delle stazioni radio), assumendosi ogni onere al riguardo.
5. Alla conclusione del rapporto contrattuale, la Ditta conferma l'impegno ad eseguire, su semplice richiesta del Comune, la completa rimozione di ogni installazione eseguita, con ripristino dell'area concessa nella sua preesistente condizione.

#### ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La presente concessione amministrativa si intende rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, ovvero per autorizzare l'accesso e la posa di impianti e/o condutture nell'immobile di proprietà comunale in argomento, con espresso obbligo per la Ditta Concessionaria di osservare nel contempo tutte le disposizioni di legge ed i soli regolamenti ad oggi vigenti che possono riguardare le opere in progetto, riferite alla trasformazione dell'area rispetto alla sua originaria destinazione.
2. La Ditta Concessionaria è tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività connessa alla destinazione pattuita, assumendosi tutte le responsabilità conseguenti all'esercizio, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi onere e/o richiesta di risarcimento per fatti, omissioni e inconvenienti di qualsiasi natura, connessi con l'attività della medesima, comunque non imputabili a dolo e colpa del Comune stesso.

#### ART. 7 - DIVIETO DI SUB - CONCESSIONE

1. La sub-concessione dell'area oggetto della presente scrittura è espressamente vietata, se non previa autorizzazione scritta del Comune.
2. La Ditta Concessionaria è autorizzata a cedere la presente scrittura, purché ciò avvenga a favore di altro soggetto giuridico appartenente allo stesso Gruppo Societario, in caso contrario dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
3. La Ditta Concessionaria potrà tuttavia avvalersi della collaborazione di altri enti o società per lo svolgimento della loro attività, nel rispetto della destinazione pattuita, ferma restando in tal caso la diretta ed esclusiva responsabilità nei confronti del Comune.

#### ART. 8 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

1. La Ditta Concessionaria dichiara di conoscere l'area oggetto della presente scrittura e di ritenerla idonea all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarla con le modalità espressamente indicate all'art. 5, comma 5.
2. Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.

#### ART. 9 - SOPRALLUOGHI E ISPEZIONI

1. Il Comune si riserva la facoltà di accesso e controllo dell'area. Eventuali indagini e sopralluoghi potranno essere effettuati in qualsiasi momento, tramite il personale del Comune o altri soggetti incaricati, con un preavviso di almeno 48 ore ed alla presenza di personale dipendente della Ditta Concessionaria o personale da essa incaricato.

#### ART. 10 - PREGIUDIZIO AI DIRITTI DI TERZI

1. La Ditta Concessionaria è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose del Comune e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi, a qualsiasi titolo, all'attività aziendale svolta.
2. La Ditta Concessionaria si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di

responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.

A tal riguardo la Ditta Concessionaria dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto di Locazione.

La Ditta Concessionaria si impegna a mantenere attive, per l'intera durata del presente Contratto di Locazione, le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.

#### ART 11 - FIDEIUSSIONE BANCARIA

1. A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta Concessionaria si impegna a costituire una fideiussione bancaria a favore del Comune di importo pari ad Euro 1.200,00 da mantenere integra fino all'avvenuta riconsegna dell'area concessa.
2. Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni e/o mancata esecuzione delle dovute opere di ripristino prima della riconsegna dell'area, che per l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo d'uso pattuito per un periodo superiore a tre mensilità.

#### ART. 12 - RISERVATEZZA

1. In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal presente Contratto dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte non sarà responsabile delle eventuali violazioni dell'altra Parte alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, ciascuna Parte sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità, (inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del Regolamento) derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali da parte dell'altra Parte, decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.

Le Parti hanno provveduto a nominare un Data Protection Officer.

#### ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di registrazione della presente scrittura saranno divise al 50% fra le parti, le rimanenti spese (marche da bollo, ecc.) sono invece a carico della Ditta Concessionaria. Il Comune provvederà alla registrazione della scrittura e al pagamento (in unica soluzione) dell'imposta di registro, di cui chiederà successivamente il rimborso nella misura sopra indicata. Nel caso di cessazione anticipata della concessione per qualsiasi causa la Ditta Concessionaria avrà diritto a rimborsi solo nella misura in cui gli importi versati all'Agenzia delle Entrate potranno essere recuperati da parte dell'Ente Concedente.
2. In ipotesi di recesso e/o revoca della concessione le spese di registro sono a carico della parte al cui comportamento è imputabile e/o attribuibile la relativa causa.

#### ART. 14 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono il seguente domicilio:
  - COMUNE DI REGGIO EMILIA, Piazza Prampolini n. 1 — 42121 Reggio Emilia
  - WIND TRE S.p.A in via C. Giulio Viola n.48 — 00148 Roma

#### ART. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. In caso di controversia avente ad oggetto le clausole della presente concessione, le parti nominano d'intesa un arbitro e, in mancanza di accordo, questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

#### ART. 16 - FORO COMPETENTE

1. Le parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto rientreranno nella competenza del Tribunale di Reggio Emilia.
- 2) di dare atto che ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, il suddetto contratto dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia entro e non oltre il **20 febbraio 2019**;
  - 3) di provvedere, pertanto, al versamento dell'imposta di registro ammontante ad **€ 1.460,00** tramite il modello F23 già compilato ed allegato al presente provvedimento, dando atto che tale importo trova imputazione al capitolo **che nel P.E.G. 2019 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 9245 del P.E.G. 2018 denominato "Spese Amministrative per gestione contratti patrimonio Imposte e Spese Registro"**, codice prodotto-progetto 2019\_PD\_3802, centro di costo 0120, contabilità ambientale non rilevante, **giusta impegno n. 19/576**;
  - 4) di dare altresì atto che al recupero del 50% delle spese di cui al precedente punto 3, come disposto all'art. 13 del disciplinare approvato con il presente atto, si provvederà tramite la procedura informatizzata "locazioni", analogamente alla riscossione dei canoni di concessione che avverrà con l'assunzione di un unico accertamento annuo che progressivamente verrà integrato successivamente all'emissione mensile dei MAV;
  - 5) di disporre l'invio del presente provvedimento al Servizio Finanziario per provvedimenti conseguenti;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Roberto Montagnani